



Ordinanza del DATEC concernente i termini e il calcolo dei contributi per i provvedimenti nell'ambito del programma Traffico d'agglomerato (OCPTA)

del 20 dicembre 2017

*Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia
e delle comunicazioni (DATEC),*

visto l'articolo 17^e capoverso 2 della legge federale del 22 marzo 1985¹ concernente
l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri
mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo;

visto l'articolo 21^a capoversi 2 e 3 dell'ordinanza del 7 novembre 2007²

concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e
di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale (OUMin),

ordina:

Art. 1 Termine per l'avvio dell'esecuzione dei progetti di costruzione

¹ L'esecuzione dei progetti di costruzione deve essere avviata al più tardi:

- a. per i programmi d'agglomerato per i quali l'Assemblea federale stanZIA crediti d'impegno a partire dal 2019 (programmi d'agglomerato di terza generazione): sei anni e tre mesi dopo l'approvazione del corrispondente decreto federale concernente il programma Traffico d'agglomerato;
- b. per i programmi d'agglomerato a partire dalla quarta generazione: quattro anni e tre mesi dopo l'approvazione del corrispondente decreto federale concernente il programma Traffico d'agglomerato.

² In casi eccezionali motivati, l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale può concedere un unico termine supplementare di quattro anni.

³ Se contro un progetto di costruzione è in atto una procedura di ricorso o se riesce il referendum che vi si oppone, la decorrenza dei termini per questo provvedimento è sospesa fino al passaggio in giudicato di una decisione. Questo si applica anche ai

RS 725.116.214

¹ RS 725.116.2

² RS 725.116.21

provvedimenti direttamente connessi con il provvedimento interessato dalla sospensione dei termini.

⁴ I capoversi 2 e 3 non si applicano ai provvedimenti con contributi federali forfettari (art. 21a OUMin).

Art. 2 Ammontare dei costi d'investimento per i provvedimenti con contributi federali forfettari

L'ammontare dei costi d'investimento per i provvedimenti che beneficiano di contributi federali forfettari (art. 21a OUMin) è fissato d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze a 5 milioni di franchi.

Art. 3 Calcolo dei contributi federali forfettari

¹ I contributi federali forfettari per i provvedimenti di cui all'articolo 21a OUMin sono calcolati sulla base dei costi standardizzati per unità di prestazione.

² I costi standardizzati sono determinati sulla base dei costi d'investimento che gli enti responsabili documentano nei programmi d'agglomerato presentati per i provvedimenti interessati. A tal fine si utilizzano i costi medi per unità di prestazione.

³ Qualora i provvedimenti presentino un basso grado di integrazione territoriale e sistemica nella pianificazione globale dei trasporti, nonché un effetto ridotto sul programma d'agglomerato, i costi standardizzati sono ridotti del 15 per cento al massimo.

⁴ L'aliquota di contribuzione corrisponde alla percentuale fissata per l'agglomerato in questione nel corrispondente decreto federale concernente il programma Traffico d'agglomerato.

Art. 4 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2018.

20 dicembre 2017

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni:

Doris Leuthard